

Accesso civico

I mezzi a disposizione delle scuole pubbliche, paritarie ed equiparate per garantire la trasparenza del proprio operato con riferimento alla sola attività di pubblico interesse, nel contempo, ai cittadini di effettuare un controllo generalizzato sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle stesse sono:

- a) l'accesso civico "semplice";
- b) l'accesso civico "generalizzato".

Trattasi di due nuovi istituti giuridici introdotti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (Testo unico in materia di trasparenza) e contemplati nel "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del sistema educativo provinciale 2020-2022" adottato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 151 del 7 febbraio 2020.

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati e le informazioni che la scuola ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, o in mancanza sul sito web dell'associazione di riferimento, nella sezione "Amministrazione trasparente", laddove tale obbligo non sia stato adempiuto. All'obbligo di pubblicare i dati/documenti/informazioni, corrisponde quindi il diritto di chiunque di richiedere proprio quei documenti, dati e informazioni che la scuola ha ommesso di pubblicare. La domanda di accesso civico al dato/documento/informazione di cui sia stata omissa la pubblicazione è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata. Il soggetto al quale l'interessato può presentare l'istanza di accesso civico semplice è il Presidente/Legale rappresentante pro tempore della Scuola il quale si pronuncia con nota scritta, adeguatamente motivata, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza; la risposta è da inviare al richiedente e agli eventuali controinteressati indicando di aver provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web dei dati/documenti/informazioni richiesti, indicando anche il relativo collegamento ipertestuale. In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nei tempi previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 il richiedente può ricorrere al Dirigente Generale del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione - nel suo ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) e quale titolare del potere sostitutivo - attraverso l'invio della nuova richiesta al seguente indirizzo email: anticorruzioneistruzione@provincia.tn.it. Il RPCT risponde entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'accesso civico generalizzato è l'altro strumento attraverso il quale è possibile garantire la trasparenza con riferimento alla sola attività di pubblico interesse svolta e quindi una forma diffusa di controllo da parte del singolo cittadino sul perseguimento delle funzioni istituzionali da parte delle scuole sull'utilizzo da parte delle stesse delle risorse pubbliche. Tutte le scuole sono chiamate agli adempimenti che conseguono rispetto a tale tipologia di accesso agli atti, seppur limitatamente alla attività di pubblico interesse. L'accesso civico "generalizzato" è il diritto di chiunque di accedere ai documenti, dati ed informazioni in possesso della scuola che non necessitano di un'attività di rielaborazione, detenuti dalla stessa ma ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione

obbligatoria (ossia oggetto di accesso civico semplice). Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Per termini e modalità valgono le stesse regole dell'accesso civico semplice.

Modalità trasmissione della richiesta

Per presentare una richiesta di accesso civico (semplice o generalizzato) è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente da inviare direttamente alla scuola interessata tramite:

- posta elettronica o posta elettronica certificata;
- consegna a mano.

Unitamente alla domanda di accesso dovrà essere sottoscritta anche l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali e/o digitali quantificato in € 30 per ogni richiesta (con addebito di maggiori costi a fronte di particolare complessità per la produzione del materiale richiesto), quale puro costo amministrativo di ricerca, estrazione e copia.

Il rilascio copia avverrà dietro preventivo rimborso del costo di cui sopra, per il quale verranno opportunamente comunicati gli estremi del conto corrente.

Modulistica

- Modulo domanda accesso civico semplice;
- Modulo domanda accesso civico generalizzato.